Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 15 giugno 1926** — **Numero 137**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1262.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 924.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	5,000,000 —
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti .	90,000 —
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	50,000 —
4	Spese per fitti di locali occorrenti all'Amministrazione centrale	62,000 —
5	Spese per i telegrammi di Stato	155,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	360,130 —
7	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi . . .	1,000,000 —
8	Indennità e diarie, a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	1,500,000 —
9	Indennità di trasferimento	415,000 —
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie . .	160,000 —
11	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio . .	196,000 —
12	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	80,000 —
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000 —
14	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie e ad aiuti e assistenti di Università ed istituti superiori .	87,500 —
15	Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media, stampa, compilazione e spedizione di temi per la licenza delle scuole medie . . .	18,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
17	Spese casuali	18,000 —
		9,213,630 —
	Debito vitalizio.	
18	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	33,000,000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	180,000 —
		33,180,000 —
	Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare.	
20	Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	4,500,000 —
21	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico all'Amministrazione regionale scolastica	400,000 —
22	Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dell'Amministrazione regionale scolastica	154,000 —
23	Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	4,200,000 —
24	Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	12,000,000 —
25	Indennità per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare	1,200,000 —
26	Indennità per l'esercizio delle funzioni dei direttori didattici governativi e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria	2,500,000 —
27	Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali. Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate	600,795,489.86
28	Spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati	240,000 —
29	Spese occorrenti per corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli enti ammessi al beneficio della esenzione dalle tasse postali (Spesa obbligatoria)	637,200 —
30	Spesa per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati	300,000 —
31	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza pei concorsi magistrali regionali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette Commissioni	400,000 —
32	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari dei comuni le cui scuole sono amministrate dai Regi provveditori agli studi	300,000 —
33	Indennità di trasferimento ai maestri elementari	100,000 —
34	Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50 e 27 febbraio 1902, n. 79, decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650 e R. decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse)	143,000 —
35	Sussidi a vedove, orfani minorenni bisognosi ed orfani maggiorenni assolutamente inabili a proficuo lavoro, di maestri elementari nonchè a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari	117,800 —
36	Visite medico-fiscali ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni regionali scolastiche	100,000 —
37	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei comuni delle Valli del Pinerolese e della Valle di Susa	50,000 —
38	Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro romano e delle paludi Pontine per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti - Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	500,000 —
39	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	500,000 —
40	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra del grado preparatorio	700,000 —
41	Scuole di metodo per l'educazione materna - Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106)	5,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
42	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare; a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	1,323,300 —
43	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare	48,300 —
44	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole . .	130,000 —
45	Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per la gestione delle scuole provvisorie di cui all'art. 11 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n 2410	10,706,400 —
46	Fondo destinato alle spese del Comitato dell'opera contro l'analfabetismo per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410	7,930,000 —
47	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dal Commissariato generale per l'emigrazione o da altri enti sovventori ammessi a far parte del Comitato dell'Opera contro l'analfabetismo, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371, e destinato alle spese dell'Opera contro l'analfabetismo (art. 19, comma *c*) e *d*) del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371)	*per memoria*
48	Spese per il funzionamento del Comitato dell'Opera contro l'analfabetismo	70,000 —
49	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	530,000 —
		745,575,489.86
	Spese per l'istruzione media.	
50	Ispettorato delle scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	145,000 —
51	Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche, al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse)	190,500,000 —
52	Scuole medie governative Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamenti di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di istituto nelle mansioni di ufficio, per le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche e per la direzione delle officine meccaniche e delle aziende agrarie negli istituti tecnici	50,000 —
53	Spese per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	5,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
54	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	50,000 —
55	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media . .	100,000 —
56	Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti ad uffici ed istituti d'istruzione media	200,000 —
57	Scuole medie governative - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche. Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico. Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	2,000,000 —
58	Spese per l'incremento della coltura nazionale nelle nuove provincie	200,000 —
59	Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli, per la Regia scuola magistrale Pimentel Fonseca di Napoli e rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica	16,000 —
60	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	32,158.02
61	Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie	604,644.48
62	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica	27,167 —
		198,924,969.50
	Spese per l'educazione fisica.	
63	Stipendio ed altri assegni fissi al rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica (art. 10 del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 684, e art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3039) (Spese fisse)	25,000 —
64	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana	70,000 —
		95,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per gli Istituti di educazione, i Collegi e gli Istituti dei sordomuti e dei ciechi.	
65	Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse))	5,200,000 —
66	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e del Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Canone annuo al seminario vescovile di Pistoia	950,866.41
67	Convitti nazionali ed Educatori femminili - Aiuti e sussidi per lavori di manutenzione dei locali	300,000 —
68	Posti gratuiti nei convitti nazionali, nel Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni, nel Collegio-convitto di Fano, nel Convitto Silvio Pellico di Ala, nel Convitto Dante Alighieri di Gorizia e nel Convitto di Pisino - Posti gratuiti straordinari a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti .	1,878,500 —
69	Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) .	1,600,000 —
70	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa », disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351; assegni al Reale Educatorio « Maria Pia » in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578; rimborso all'amministrazione dei reali educatori di Napoli del fitto dei locali dell'ex convento di S. Teresa occupati dall'educatorio « Regina Margherita ». Sussidio annuo fisso al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel Regio conservatorio di S. Maria del Giglio	800,000 —
71	Educatori femminili - Posti gratuiti e semi-gratuiti - Posti gratuiti nel Regio educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, e Regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col R. decreto 26 gennaio 1913, n. 366) - Posti gratuiti nell'Educandato femminile di « San Demetrio » in Zara - Posti gratuiti straordinari negli educatori femminili e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni, a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato e di cittadini benemeriti	350,000 —
72	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	50,000 —
73	Regi istituti dei sordomuti e Regi istituti dei ciechi - Regia scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze	586,970 —
74	Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Spese di mantenimento - Spese per locali, arredi e materiali (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	100,000 —
75	Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti e pei ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e ciechi soggetti all'obbligo scolastico nelle scuole e negli asili d'infanzia - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	2,280,373.07
		14,096,709.48
	Spese per l'istruzione superiore.	
76	Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).	45,000,000 —
77	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori della Regia scuola normale superiore di Pisa e di altri Istituti superiori non regolati dal Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102	400,000 —
78	Contributo a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori a carico dello Stato (Tabella *A* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102).	24,125,000 —
79	Contributo a favore delle Regie Università e degli Istituti superiori mantenuti con convenzione tra lo Stato ed altri Enti (Tabella *B* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, art. 2 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1904 ed art. 4 del R. decreto 29 ottobre 1925, n. 1965) . . .	13,173,100 —
80	Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze .	303,794.70
81	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi Istituti scientifici (R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - art. 117)	2,000,000 —
82	Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e coltura italiana per stranieri presso la Regia università di Perugia	100,000 —
83	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamento agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno . .	683,495.36

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
84	Istituti superiori di Magistero di Firenze, Messina e Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	630,000 —
85	Istituti superiori di Magistero di Firenze, Messina e Roma - Dotazioni	90,000 —
		86,514,390.06
	Spese per le Biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.	
86	Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	3,300,000 —
87	Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio	2,000,000 —
88	Assegno annuo quale concorso dello Stato alle spese per la istituzione ed il funzionamento di una Scuola per bibliotecari ed archivisti paleografi presso la Regia Università di Firenze	30,000 —
89	Assegno alla Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo a favore della Biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per l'adempimento di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli	100,000 —
90	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	170,000 —
91	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	1,448,000 —
92	Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio Nazionale di ricerche e dell'Unione accademica nazionale (articolo 4 del R. decreto 12 novembre 1923, n. 2895) . . .	287,000 —
93	Contributo dello Stato per la scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento in Roma	50,000 —
		7,385,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per le antichità e le belle arti.	
94	Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi ed indennità a maestri di arte, ad aiuti ed assistenti (Spese fisse)	6,800,000 —
95	Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuola di recitazione - Fitto e manutenzione di locali - Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti .	1,200,000 —
96	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della pubblica istruzione in adempimento al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica . .	6,000,000 —
97	Pensionato artistico e musicale - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche	100,000 —
98	Spese per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica e lirica. Somma da erogarsi a titolo di incoraggiamento a favore del Teatro d'Arte in Roma	200,000 —
99	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	301,[illegible]17.60
100	Spese per la esecuzione delle composizioni premiate - Aiuti ad Istituti artistici non governativi ed a Società promotrici di belle arti - Premi di incoraggiamento ad artisti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali . . .	400,000 —
101	Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori musicali - Scuola di recitazione - Borse di studio da conferirsi ad alunni di condizione disagiata	150,000 —
102	Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli Istituti d'istruzione artistica	30,000 —
103	Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere di antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	8,000,000 —
104	Sopraintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	300,000 —
105	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a Musei e Pinacoteche non governative	400,000 —
106	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati e spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	600,000 —
107	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	180,000 —
108	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano	804,780 —
109	Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata	2,000,000 —
110	Monumento di Catalafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte, che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	0,990 —
111	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione; per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte	1,500,000 —
112	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	220,000 —
113	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione . .	50,000 —
114	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti e commissioni di opere e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri.	100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
115	Sopraintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere di antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spesa relativa ai monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) - Spese di cui al R. decreto 26 novembre 1911, n. 1317 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055) . . .	2,300,000 —
116	Acquisto di cose di arte e di antichità	500,000 —
117	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	300,000 —
118	Retribuzione alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	200,000 —
119	Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte .	10,000 —
120	Mercedi ed indennità ai custòdi straordinari ed ai giardinieri in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia	2,500,000 —
121	Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti	3,500,000 —
122	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
123	Spese di ufficio e di cancelleria per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi, che fan carico ad uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	600,000 —
124	Spese per fitto di locali occorrenti ad uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	80,000 —
		30,336,587.60

Spese diverse.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
125	Contributo pel funzionamento della Regia commissione geodetica italiana sia per i lavori svolti nel territorio italiano come in concorso con Stati esteri	26,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
126	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 —
		42,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
127	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	44,333.34
128	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	63,000 —
129	Retribuzioni al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero	117,200 —
130	Retribuzioni al personale avventizio	180,000 —
131	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, e del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127 e 21 maggio 1924, n. 1200 (Spese fisse)	48,000,000 —
132	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	572,000 —
		48,976,533.34
	Spese per l'istruzione elementare e popolare.	
133	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501	965,000 —
134	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	288,000 —
135	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	70,000 —
136	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementario o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 24 e 25) ed i Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1126, 9 maggio 1915, n. 654 ed i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697 e il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704 .	8,547,776.50
137	Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (R. decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697	500,000 —
138	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996	95,000,000 —
139	Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici a norma del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846 . . .	196,000 —
140	Sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali (terza delle venti annualità previste dall'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125) . .	5,000,000 —
141	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui per la costruzione di edifici scolastici a norma del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125	1,000,000 —
142	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza . .	25,000 —
143	Contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche (quarta delle quaranta annualità prescritte dall'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1923, n. 1117) . . .	9,000,000 —
144	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare, posteriormente al personale stesso in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto	1,500,000 —
		122,091,776.50

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per l'istruzione media.	
145	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione media, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per le altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi e per convitti annessi alle Regie scuole magistrali - Onere secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812, e 17 luglio 1910, n. 501 e gli articoli 31 e 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487 e l'art. 34 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e secondo i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697	1,191,460.17
	Spese comuni all'istruzione elementare e popolare e all'istruzione media.	
146	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che il comune di Napoli può contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro e l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari, pei giardini d'infanzia e per le scuole magistrali (art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219)	522,299 —
147	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni della Basilicata sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione, sistemazione e per l'adattamento di edifici ad uso di scuole elementari e medie (art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	276,818.47
		799,117.47
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti.	
148	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901	10,000 —
149	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei Convitti Nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani nei Convitti Nazionali di Roma e Torino	139,000 —
		149,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per l'istruzione superiore.	
150	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della Regia università di Torino in Pino Torinese - Diciottesima delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426	10,240.90
151	Somma comprensiva di capitale ed interessi da corrispondere al comune di Milano a rimborso dell'anticipazione di L. 19,000,000 pari al contributo dello Stato nella spesa occorrente per il completo assetto edilizio degli Istituti di istruzione superiore di Milano (seconda delle trenta annualità stabilite dall'art. 2 del R. decreto 10 febbraio 1924, n. 347)	1,308,966.21
152	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (tredicesima delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856)	108,333.34
153	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici e gli altri Istituti d'istruzione superiore non contemplati nelle tabelle *A* e *B* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102	100,000 —
154	Spese per la prosecuzione della sistemazione edilizia della Regia università di Napoli (ultima delle tre rate stabilite col R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1705)	2,000,000 —
155	Contributo dello Stato nelle spese per l'assetto edilizio della Regia università di Padova (terza delle sei rate autorizzate col R. decreto 6 novembre 1924, n. 1889)	2,000,000 —
156	Spese per il completamento dei lavori di sistemazione edilizia degli Istituti della Regia università di Pavia (seconda delle quattro rate autorizzate col R. decreto 14 giugno 1925, n. 1048)	3,000,000 —
157	Contributo dello Stato per il compimento dell'assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (ultimo acconto sulle ultime due rate stabilite dalla legge 7 aprile 1921, n. 499)	516,666.66
158	Compimento delle opere relative all'assetto edilizio della Regia università di Parma (R. decreto 9 novembre 1925, n. 2073)	250,000 —
159	Borsa di studio istituita in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsey, a favore di provetti chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra, nelle industrie chimiche (decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1238)	40,000 —
160	Contributo dello Stato per i lavori di completamento e di sistemazione della Regia scuola di ingegneria in Napoli, da versarsi al bilancio speciale dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli (R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636 e 30 dicembre 1925, n. 2436) Spesa ripartita - Seconda delle quattro rate	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
161	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari in relazione all'onere da questa assunto colla convenzione approvata con il R. decreto 9 ottobre 1924, per il mantenimento della Regia università di Sassari . . .	300,000 —
		10,134,216.20
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.	
162	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	*per memoria*
163	Spese ai fini del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano	50,000 —
		50,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti.	
164	Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo . . .	58,500 —
165	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	1,200 —
166	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse)	750,000 —
167	Spese per l'esecuzione di urgenti lavori di restauro al Castello Scaligero di Villafranca	100,000 —
168	Spese per l'esecuzione di lavori di restauro alla Villa d'Este in Tivoli e per l'allogamento, in una parte di essa, del Regio museo etnografico italiano (seconda delle due rate stabilite dal R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2434) . .	150,000 —
169	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti di credito per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro di Regie scuole industriali trasferite al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3127, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896) ed art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523	99,349.71
		1,159,049.71

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese diverse.	
170	Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del Medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta .	30,000 —
171	Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita - Ottava delle dieci annualità stabilite dal R. decreto 11 novembre 1919, n. 2209)	20,000 —
		50,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
172	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Ventiquattresima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento	28,425.23
173	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (Ventiquattresima delle quaranta annualità)	97,817.67
174	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 24 luglio 1902, n. 337)	120,000 —
175	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502 modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755	300,000 —
176	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di L. 2,250,000 dalla medesima accordato al tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia del Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920 approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28 (settima delle trentacinque annualità)	86,497.06
		632,739.96

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	9,213,630 —
	Debito vitalizio	33,180,000 —
	Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare	745,575,480.86
	Spese per l'istruzione media	198,024,069.50
	Spese per l'educazione fisica	95,000 —
	Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gl'Istituti dei sordo-muti e dei ciechi	14,006,709.48
	Spese per l'istruzione superiore	86,514,390.06
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari	7,385,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti	39,336,587.60
	Spese diverse	42,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	1,134,363,776.50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	48,976,533.34
	Spese per l'istruzione elementare e popolare	122,091,776.50
	Spese per l'istruzione media	1,101,466.17
	Spese comuni all'istruzione elementare e popolare e all'istruzione media	799,117.47
	Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti	140,000 —
	Spese per l'istruzione superiore	10,134,216.20
	Spese per le biblioteche e per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari	50,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti	1,159,049.71
	Spese diverse	50,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	184,601,159.39
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	632,739.96
	Totale della categoria III	632,739.96
	Totale del titolo II (parte straordinaria)	185,233,899.35
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	1,319,597,675.85
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	1,318,964,935.89
	Categoria III. — Movimento di capitali	632,739.96
	Totale generale	1,319,597,675.85

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Numero di pubblicazione 1263.

LEGGE 10 giugno 1926, n. 958.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice-segretari nel Ministero della giustizia e degli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 giugno 1925, numero 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice segretari nel Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1264.

LEGGE 10 giugno 1926, n. 959.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1841, circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 ottobre 1925, numero 1841, circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1265.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 946.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Comunanza agraria di Montecchio e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Prefetto della provincia di Perugia per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Comunanza agraria di Montecchio in comune di Baschi;

Considerato che da un'inchiesta compiuta nei riguardi della Comunanza stessa sono risultati gravi addebiti a carico dell'Amministrazione ordinaria, a segno che la Giunta provinciale amministrativa di Perugia in seduta 25 marzo 1926 ha ritenuto urgente ed indispensabile cautelare gli interessi dell'Ente, procedendo alla declaratoria di responsabilità ed alla determinazione dell'ammontare dei danni, a mente dell'art. 107 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, declaratoria omologata anche dal Tribunale con atto 6 aprile corrente, con la conseguente iscrizione ipotecaria sui beni stabili del presidente dell'Amministrazione, per garenzia fino alla somma di L. 250,000;

Attesa pertanto la necessità di affidare la gestione della Comunanza ad un amministratore straordinario;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, e 21 del R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Comunanza agraria di Montecchio, in comune di Baschi, è sciolto.

Art. 2.

Ad amministrare temporaneamente il patrimonio dell'Ente è chiamato il rag. Pietro Ciacca con le funzioni di Regio commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 56. — COOP

Numero di pubblicazione 1266.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 954.

Modificazioni alle piante organiche del personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in applicazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, con il

quale è data facoltà al Governo di arrecare all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie le modificazioni necessarie per il funzionamento della Corte di appello come Magistratura del lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero complessivo dei magistrati risultante dalla tabella n. 15 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, oltre agli aumenti già disposti per effetto dell'art. 8 del Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2618, dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, convertito in legge con la legge 19 aprile 1925, n. 474, e degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 502, è ulteriormente aumentato di n. 48 posti.

Tali posti sono ripartiti nei vari gradi della magistratura, di cui alla suindicata tabella n. 15 come appresso:

Grado 4° - Consiglieri di Corte di cassazione con funzioni di presidente di Sezione di Corte di appello, n. 16.

Grado 5° - Consiglieri di Corte di appello o parificati, n. 32.

Art. 2.

Il presidente ed i consiglieri componenti presso ciascuna Corte di appello la Sezione speciale funzionante come Magistratura del lavoro possono anche far parte delle altre sezioni.

Art. 3.

Il ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultante dalla fusione della tabela n. 17 allegato II annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con la tabella *A* annessa al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, è aumentato in complesso di 16 posti, dei quali 8 di grado 7° e 8 di grado 8°.

Art. 4.

Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la giustizia sarà provveduto all'assegnazione del nuovo personale fra le varie Corti di appello.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 70. — COOP.

Numero di pubblicazione 1267.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 giugno 1926, n. 956.

Proroga del divieto di esportazione del frumento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1320, e 25 settembre 1924, n. 1462, convalidati con la legge 11 febbraio 1926, n. 298;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 41, che proroga fino al 30 giugno 1926 l'applicabilità del divieto di esportazione del frumento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mantenere il divieto suindicato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di esportazione del frumento continuerà ad essere applicato fino al 30 giugno 1927.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 85. — COOP.

Numero di pubblicazione 1268.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 giugno 1926, n. 957.

Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
Olio di oliva	Per la fabbricazione del sapone (concessione provvisoria valevole due anni)	Kg. 100	1 anno
a) acciaio al cromo, al nichelio o al tungsteno, laminato a caldo in barre o verghe greggie b) canne fucinate di acciaio al tungsteno c) molle cilindriche di acciaio di peso non superiore a grammi 500 ciascuna d) legno di noce e faggio, squadrato o segato per il lungo	Per la fabbricazione di fucili (concessione provvisoria valevole tre anni)	Kg. 100 per ciascuno dei contro indicati materiali	1 anno

Art. 2.

L'importazione temporanea vigente per le merci appresso indicate è estesa alle seguenti lavorazioni:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
Alluminio in lingotti	Per la fabbricazione di fili, tubi e fogli di alluminio, compresa la carta di alluminio (fogli sottilissimi destinati ad avvolgere)	Kg. 100	1 anno
Piombo in pani	Per la fabbricazione di pallini da caccia, di fili, di tubi e fogli di spessore non superiore a 2 mm. (estensione provvisoria valevole un anno per i pallini e due anni per gli altri prodotti)	Kg. 100	6 mesi

Art. 3.

La temporanea importazione del ferro e acciaio greggio laminato a caldo nelle dimensioni da mm. 150 a 300 di larghezza e mm. 1 a 2 di spessore, accordata dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 43, per la fabbricazione di nastro laminato a freddo, nero o stagnato, e di scatolame nero o stagnato, da riesportare vuoto o pieno di merce, è estesa al detto materiale avente larghezza da 50 a 150 mm. destinato allo scopo suindicato.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste nei precedenti articoli, sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 86. — COOP.

REGIO DECRETO 7 giugno 1926.

Proroga al 31 luglio del termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata con la legge 28 giugno 1906, n. 291, e col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2285;

Visto il R. decreto 14 agosto 1922, col quale fu disciolta l'Amministrazione del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto il R. decreto 2 aprile 1925, col quale il Ministro di Stato cav. di gr. cr. senatore Umberto Cagni fu nominato presidente del Consorzio predetto con mandato di ricostituire l'Amministrazione ordinaria entro il 31 luglio 1925;

Visto il R. decreto 3 settembre 1925, col quale tale termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova fu prorogato al 31 gennaio 1926;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1926, col quale il termine stesso fu ancora prorogato al 30 giugno 1926;

Visto il R. decreto 11 aprile 1926, n. 736, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova, per dar modo che siano compiute alcune formalità stabilite nel regolamento dianzi citato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova, già prorogato al 30 giugno 1926, in forza del Nostro decreto 7 febbraio 1926, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1926.

Fino a quando non si sarà provveduto a tale ricostituzione il presidente del Consorzio continuerà ad esercitare i poteri conferitigli coi predetti Nostri decreti nelle funzioni di Regio commissario.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1926.

Modificazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 8 ottobre 1923, n. 30858, riguardante l'erogazione in premi dei riparti contravvenzionali versati al Fondo massa della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali in data 8 ottobre 1923, n. 30858, e 30 luglio 1924, n. 42307, emanati in esecuzione del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 758, concernente l'erogazione in premi delle quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzione di qualsiasi specie versate al Fondo massa della Regia guardia di finanza;

Riconosciuto che anche il personale del corpo della Regia guardia di finanza addetto ai Comandi, uffici e reparti d'istruzione per la natura ed importanza delle funzioni che disimpegna, ha titolo alla compartecipazione dei premi, a norma dell'art. 5 del decreto Ministeriale n. 30858;

Decreta:

L'art. 5 del decreto Ministeriale 8 ottobre 1923, n. 30858, è modificato come appresso:

« Le somme che rimarranno disponibili dopo le erogazioni previste dagli articoli precedenti costituiranno un fondo per la distribuzione di premi ai militari del corpo, che siano riconosciuti meritevoli per le loro lodevoli prestazioni e che, anche non avendo conseguito concreti risultati di servizio, si siano distinti per condotta esemplare, per zelo ed attaccamento al servizio o per la lunga permanenza in località disagiata ed in servizi gravosi ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici nella seduta dell'11 giugno corrente ha presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 20 maggio 1926, n. 917, riguardante la concessione di sussidi straordinari alle aziende ferroviarie del Mezzogiorno e delle Isole.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 14 al 20 giugno 1926 è stata fissata in L. 518, rappresentanti 100 dazio nominale e 418 aggiunta cambio.

Ruoli di anzianità.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) ha pubblicato a stampa i ruoli di anzianità del personale degli uffici esterni del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 65.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 404 — Data della ricevuta: 4 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova. — Intestazione della ricevuta: Zino Carlo di Paolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 11 — Ammontare della rendita L. 475, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Pucci Carlo fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Ammontare della rendita L. 210, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Ai termini dellart. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 65-bis.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito relativi a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 14509 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 7 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione Regia tesoreria di Napoli — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Salvato don Salvatore fu Antonio, dom. in Napoli — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6, certificato di deposito: 1 — Consolidato 3.50 per cento, capitale L. 1800, con godimento 1° gennaio 1926.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

TABELLA N. 1.

Importo del valore lordo, delle ritenute e del valore netto delle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze 1° marzo, 1° luglio, 1° settembre 1926 e 1° gennaio 1927.

DEBITI i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	Scadenze	Valore lordo	Ritenute		Valore netto da pagarsi
			per imposta di ricch. mobile	per tassa di negoziazione	
Ferrovia Lucca-Pistoia	1° Marzo 1926	6.30	1.51	0.17	4.62
Emissione 1856-58-60	1° Settembre 1926	6.30	1.51	0.19	4.60
Ferrovia Centrale Toscana	1° Luglio 1926	12.50	3 —	0.38	9.12
Serie A-B-C	1° Gennaio 1927	12.50	3 —	0.39	9.11
Ferrovie Livornesi	1° Luglio 1926	7.50	1.80	0.21	5.49
Serie A-B-C-D'-D''	1° Gennaio 1927	7.50	1.80	0.22	5.48
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1° Luglio 1926	7.50	1.80	0.20	5.50
	1° Gennaio 1927	7.50	1.80	0.20	5.50
Obbligazioni ferroviarie 3 % Reti Adriatica, Mediterranea, Sicula	1° Luglio 1926 unitarie	7.50	1.80	0.20	5.50
	1° Luglio 1926 quintuple	37.50	9 —	1 —	27.50
	1° Gennaio 1927 unitarie	7.50	1.80	0.21	5.49
	1° Gennaio 1927 quintuple	37.50	9 —	1.05	27.45
Ferrovia Udine-Pontebba	1° Luglio 1926	12.50	3 —	0.25	9.25
	1° Gennaio 1927	12.50	3 —	0.25	9.25
Obbligazioni comuni	1° Luglio 1926	7.50	1.80	0.20	5.50
Ferrovie Romane	1° Gennaio 1927	7.50	1.80	0.21	5.49
Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1° Gennaio 1926	10 —	2.40	0.49	7.11
	1° Gennaio 1927	10 —	2.40	0.54	7.06
Ferrovia Vigevano-Milano	1° Luglio 1926	6 —	1.44	0.28	4.28
	1° Gennaio 1927	6 —	1.44	0.28	4.28

N. B. — Sul capitale delle azioni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara estratte nell'esercizio 1925-26 e precedenti sarà da ritenere una maggiore somma di L. 0.51 per tassa di negoziazione, e cioè in complesso la somma di L. 12.31

Veggasi il valore netto nella tabella n. 3.

TABELLA N. 2.

Valore netto da pagarsi per i titoli estratti presentati al rimborso dal 2 luglio 1926 a tutto il 3 gennaio 1927.

DEBITI pagabili anche all'estero	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 2 luglio 1926 a tutto il 3 gennaio 1927 — Estratti negli anni										
		1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916
Obbligazioni ferroviarie 3 %												
Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	500 —	499.79	499.39	499.03	498.69	498.36	498.03	497.67	497.25	496.84	496.46	—
Obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana (Serie A-B)	500 —	(a) 500 —	499.23	498.51	497.81	497.11	496.46	—	—	—	—	—
Asciano-Grosseto (Serie C) con premio	Premio 200 —	(b) 152 —	152 —	152 —	154 —	154 —	154 —	—	—	—	—	—
Obbligazioni Ferrovie Livornesi Serie A-B-C-D'-D" (c)	500 —	(a) 500 —	499.57	499.14	498.73	498.33	497.96	—	—	—	—	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	500 —	499.80	499.40	499.02	498.64	498.28	497.91	497.49	497.03	496.58	496.16	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia (d):												
Presentate al rimborso dal 2 marzo 1926 al 1° settembre 1926	420 —	—	419.81	419.46	419.14	418.83	418.50	418.15	417.76	417.34	416.92	416.52
Presentate al rimborso dal 2 settembre 1926 al 1° marzo 1927	420 —	420 — (a')	419.58	419.23	418.91	418.60	418.27	417.92	417.53	417.11	416.69	416.29

(a) Somma pagabile per i titoli estratti nel 1926 e rimborsabili il 3 gennaio 1927 presentati unicamente nel detto giorno.

(a') Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° marzo 1927 presentati unicamente nel detto giorno.

(b) Per l'estrazione 1921, 1922 e 1923 si è tenuto conto anche dell'addizionale 15 % pro-mutilati, ecc. di cui alla legge 23 dicembre 1920, n. 1821. Per le estrazioni del 1924 del 1925 e del 1926 si è tenuto conto della variazione dell'imposta di ricchezza mobile in conformità del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613.

(c) Sono pagabili all'estero le cedole dei titoli delle serie C-D'-D".

(d) Per i titoli estratti dell'emissione 1860 il rimborso può aver luogo fino all'estrazione dell'anno 1921 purchè presentati fino al 28 febbraio 1927, essendo tali titoli prescrivibili in 5 anni dalla data di rimborsabilità.

TABELLA N. 3.

Somma da pagarsi al netto dalla tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso.

DEBITI pagabili solo nel Regno	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 2 luglio 1926 a tutto il 3 gennaio 1927										
		1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916
Obbligazioni 5 % Ferrovia Udine-Pontebba	500 —	500 — (a)	499.50	499.01	498.54	498.07	497.60	497.07	496.54	495.87	495.30	494.71
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Romane	500 —	500 — (a)	499.59	499.20	498.84	498.48	498.14	497.74	497.30	496.91	496.48	496.08
Azioni privilegiate 2 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	500 —	496.46	498.97	498.50	498.01	497.47	—	—	—	—	—	—
Azioni della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	500 —	487.69	487.69	487.60	487.69	487.69	487.69	—	—	—	—	—
Veggasi l'importo della tassa di negoziazione (Tabella n. 1).												
Obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano (b):												
Estrazioni di giugno	500 —	427.72	427.14	429.57	428.99	428.43	433.87	436.27	435.65	435.19	434.89	—
Estrazioni di dicembre	500 —	428 — (a)	427.44	426.85	429.28	428.70	428.16	433.58	435.96	435.34	435.04	—

(a) Valore delle obbligazioni estratte nel 1926 e rimborsabili unicamente il 3 gennaio 1927.

(b) Si è tenuto conto, oltre che della deduzione dell'imposta di R. M. del 20 % sulla differenza in L. 300, tra il valore di emissione e quello di rimborso, anche dell'addizionale a favore dei mutilati ecc. stabilita con R. decreto 7 giugno 1920 n. 738, per le estrazioni del dicembre 1920 e del giugno 1921, in ragione del 5 % e del 15 % per le estrazioni successive come da legge 23 dicembre 1920, n. 1821. Per le estrazioni del dicembre 1924 e successive si è tenuto conto dell'imposta di R. M. in conformità del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, essendo stata abolita l'addizionale.

Roma, 25 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **1ª Pubblicazione.** — Elenco N. 46

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	216767	1,750 —	Scipione Carolina fu Erasmo moglie di *Pater Angelo*, dom. a Formia (Caserta).	Scipione Carolina fu Erasmo moglie di *Pater o Pateros o Pateru Angelo o Evangelo*, dom. come contro.
»	131207	750 —	Merizzi Cecilia di Giacomo, *nubile*, dom. a Torino; con usufr. vit. a Beano Marcella fu Luigi, nubile, dom. a Torino.	Merizzi Cecilia di Giacomo, *minore sotto la tutela legale della madre Beano Marcella di Luigi, nubile*, dom. a Torino, con usuf. vital. come contro.
»	131208	750 —	Merizzi Maria-Luisa di Giacomo, *nubile*, dom. a Torino; con usufr. vit. a Beano Marcella fu Luigi, nubile, dom. a Torino.	Merizzi Maria-Luisa di Giacomo, *minore* ecc. come la precedente e con usufr. come contro.
Ricevuta provvisoria emessa il 24-10-1924 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Genova.	1637	Cap. 500 —	Podestà Angelo di Giovanni.	Podestà Angelo di Giovanni, *minore sotto la patria potestà del padre.*
Cons. 5 %	166208	55 —	Russo *Lucia* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alberana (Foggia).	Russo *Maria-Lucia* di Angelo, minore, ecc., come contro.
»	84295	565 —	Gabbio Vittoria fu Domenico, moglie legalmente separata di Luserna *Costanzo*, dom. a Torino, vincolata.	Gabbio Vittoria fu Domenico, moglie legalmente separata di Luserna *Gaspare-Costanzo*, dom. come contro, vincolata.
»	17554	270 —	Fabozzi Adele fu *Pietro-Paolo* minore sotto la patria potestà della madre Orabona Anna o Marianna di Domenico, ved. Fabozzi, dom. in Aversa (Caserta).	Fabozzi Adele fu *Paolo-Pietro*, minore ecc. come contro.
3.50 %	243969	115.50	*Carossini* Isabella di Salvatore, nubile, dom. a Genova; con usufr. vit. a Boccardo Paola.	*Carossino o Carozzino* Isabella di Salvatore, nubile, dom. a Genova e con usufr. vital. come contro.
Cons. 5 %	287794	550 —	Giunta Paolo fu *Bernardo*, dom. a Carrara (Massa); con usufr. vit. a Solari Matilde fu Felice ved. Giunta.	Giunta Paolo fu *Luigi* vulgo *Bernardo*, dom. a Carrara (Massa), con usufr. vital. come contro.
»	287830	500 —	Giunta Carlo fu *Bernardo* ecc. come la precedente.	Giunta Paolo fu *Luigi* vulgo *Bernardo*, ecc., come la precedente.
»	173658	400 —	De Giorgio Adelinda fu Ettore, *nubile*, dom. a Roma; con usuf. cumulativamente e congiuntamente ai coniugi Berardi Raffaele e De Giorgio Virginia.	De Giorgio Adelinda fu Ettore, *minore* ecc. come contro.
» »	145894 145904	1,140 — 785 —	Tubino *Carlo* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Traverso Rosita fu Giovanni ved. Tubino Eugenio, dom. a Genova.	Tubino *Renato-Eugenio detto Carlo* fu Eugenio, ecc. come contro.
»	300132	70 —	Tubino *Carlo-Renato* fu Eugenio ecc. come la precedente.	

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	22241 Polizza combat.	20 —	*Bigami* Lodovico di Luigi, dom. a Ferrara.	*Bigani* Lodovico di Luigi, dom. a Ferrara.
3.50 %	115647	49 —	*Ballestra* Giacomo e Luigia fu Antonio, minori sotto la patria potestà della loro madre Catterina Semeria, dom. a Marsiglia (Francia).	*Balestra* Giacomo e Luigi fu Antonio, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	47285	1,155 —	Sommariva Giacomo fu Luigi, dom. a Verona.	Sommariva Giacomo fu Luigi, *interdetto sotto la tutela di Sommariva Giuseppa*, dom. a Verona.
»	59701	1,025 —	Intestata come la precedente, dom. a Cerea (Verona).	Intestata come la precedente, dom. a Cerea (Verona).
3.50 %	794244	231 —	Bisogni Assunta di *Francesco-Giuseppe*, nubile, dom. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni Assunta di *Giuseppe*, nubile, dom. come contro.
»	799507	234.50		
»	791461	476 —		
Cons. 5 %	360770	60 —	Garello *Francesca* fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre *Giachino* Teresa fu Giovanni, ved. di Garello Felice.	Garello *Rosa-Francesca* fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre *Giachini* Teresa fu Giovanni, ved. di Garello Felice.
»	312060	870 —	Camuzzi Osita fu Alberto, moglie di Magnoli Alfonso; con usuf. vital. a Mettini *Teresa* fu Andrea, ved. di Travella Giovanni, dom. a Como.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Mettini *Maria-Teresa* fu Andrea, ved. di Travella Giovanni, dom. a Como.
»	138506	130 —	Domini *Stefano-Pietro* fu Giovanni, dom. a Crespole (Firenze), vincolata.	Domini *Pietro-Stefano* fu Giovanni, dom. come contro, vincolata.
»	168247	550 —	*Di Tullio* Ester, Ettore, Ada, Elsa, Tullio e Fausto fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre De Crescenzo Margherita ved. *Di Tullio*, dom. a Caserta.	*De Tullio* Ester, Ettore, Ada, Elsa, Tullio e Fausto fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre De Crescenzo Margherita, ved. *De Tullio*, dom. a Caserta.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Imperis ».

Con decreto del Ministero dell'interno in data 20 febbraio 1926, n. 70, il sig. Rinaldini Domenico del fu Giuseppe è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Imperis », l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Ancona, via Cardeto, 5.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde, di forma cilindrica normale, a fondo leggermente rialzato, e curvato, con collarino ingrossato, della capacità di un litro e di mezzo litro, chiuse con tappo di porcellana, automatico, con guarnizioni di gomma.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 190×100. Il fondo dell'etichetta è di colore azzurro pallido. In alto e in basso l'etichetta è percorsa da due rettangoli di colore azzurro più intenso delle dimensioni di mm. 190×17. In quello superiore è impresso a caratteri neri su tre righe: « Acqua minerale artificiale - Sintetica - Gazzosa - Digestiva - Alcalina - Litiosa », in quello inferiore la dicitura, anche su tre righe ed a caratteri neri: « Domenico Rinaldini - Via Cordeto, 5, Ancona - Stabilimento idro-elettrico ».

Nel mezzo dell'etichetta campeggia un quadrilatero delle dimensioni di mm. 50×55 anche esso di colore turchino, con al centro un cerchio bianco. Nella parte più alta di esso è inserito a caratteri neri alti mm. 11 il nome dell'acqua « Imperis », sul cerchio bianco è inserito lo stemma di Ancona e trasversalmente la firma del chimico consulente. A sinistra del quadrilatero sono stampate, sempre a caratteri neri, la descrizione delle proprietà dell'acqua e degli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, a destra i risultati delle analisi chimica e batteriologica; il tutto conforme all'esemplare allegato.

Inoltre l'apparato di chiusura è rivestito da un doppio foglio di carta pergamenata tenuto fermo al collarino della bottiglia da una fascetta gommata portante la firma del consulente chimico.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di gennaio 1926*

OPERAZIONI ORDINARIE (libretti nominativi e di beneficenza).

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di gennaio	—	49,567	27,229	22,338	254,771	208,695
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	—	49,567	27,229	22,338	254,771	208,695
Anni 1876-1925	10,850	27,180,550	20,139,821	7,040,729	126,595,560	99.080,181
Somme complessive	10,850	27,230,117	20,167,050	7,063,067	126,850,331	99,288.876

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di gennaio	248,680,192.82	—	248,680,192.82	297,960,482.70	(1) 9,987,312,824.75
Mesi precedenti	—	—	—	—	
Somme totali dell'anno in corso	248,680,192.82	—	248,680,192.82	297,960,482.70	
Anni 1876-1925	40,862,077,365.62	2,451,926,675.25	43,314,004,040.87	33,281,376,926.24	
Somme complessive	41,110,757,558.44	2,451,926,675.25	43,562,684,233.69	33,579,337,408.94	

(1) Compreso l'importo dei premi.

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di gennaio	—	810	164	646	3,252	2,681
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	—	810	164	646	3,252	2,681
Anni 1915-1925	402	70,652	29,708	40,944	264,205	241,678
Somme complessive	402	71,462	29,872	41,590	267,457	244,359

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di gennaio	2,711,047.10	—	2,711,047.10	2,570,705.56	140,341.54
Mesi precedenti	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	2,711,047.10	—	2,711,447.10	2,570,705.56	140,341.54
Anni 1915-1925	188,527,795.85	4,127,084.91	192,654,880.76	160,488,586.92	(1) 32,200,293.84
Somme complessive	191,238,842.95	4,127,084.91	195,365,927.86	163,059,292.48	32,340,635.38

(1) Compreso l'importo dei premi.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

Buoni in Lire Italiane.

	QUANTITÀ DEI BUONI								MOVIMENTO DEI CAPITALI		
	Emessi				Pagati						
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare
Mese di gennaio	20,350	15.236	36,743	5,531	6,861	5,870	13,994	1,002	74,051,000 —	22,625,100 —	51,425,900 —
Mesi precedenti.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	20,350	15,236	36.743	5,531	6,861	5,870	13,994	1,002	74,051,000 —	22,625,100 —	51,425,900 —
Anno 1925	152,846	146,320	377,570	18,473	34,300	29.611	66,635	1,943	558,379,600 —	94,585,500 —	463,794,100 —
Somme complessive. . .	173,196	161,556	414,313	24,604	41,161	35,481	80,629	2,945	632,430,600 —	117,210,600 —	515,220,000 —

	CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di gennaio	1,999,377 —	201,299.80	1,798,077.20	53,223,977.20
Mesi precedenti	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	1,999,377 —	201.299.80	1,798,077.20	53,223,977.20
Anno 1925	4,276,647.40	504,858.20	3,771,789.20	467,565,889.20
Somme complessive.	6,276,024.40	706,158 —	5,569,866.40	520,789,866.40

Buoni in Lire Sterline (taglio fisso da 5 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di gennaio	70	12	350 —	60	290 —	9.6,8	6 —	9.0,8	299.0,8
Mesi precedenti.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso.	70	12	350 —	60	290 —	9.6,8	6 —	9.0,8	299.0,8
Anno 1925	797	2	3,985 —	10	3,975 —	13.18,6	1 —	13.17,6	3.988.17,6
Somme complessive. . .	867	14	4,335 —	70	4,265 —	23.5,2	7 —	22.18,2	4.287.18,2

Buoni in Dollari (taglio fisso di 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di gennaio	57	31	5,700 —	3,100 —	2,600 —	153.90	10 —	143.90	2,743.90
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	57	31	5,700 —	3,100 —	2.600 —	153.90	10 —	143.90	2.743.90
Anno 1925	549	64	54.900 —	6.400 —	48.500 —	180.50	13.50	167 —	48,667 —
Somme complessive . .	606	95	60,600 —	9,500 —	51,100 —	334.40	23.50	310.90	51,410.90

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di gennaio	1,958	1,463	495	2,668	5,991,956.80	2,767	4,362,713.46	1,629,243.34
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	1,958	1,463	495	2,668	5,991,956.80	2,767	4,362,713.46	1,629,243.34
Anni 1883-1925	405,343	268,367	136,976	1,754,357	1,280,711,552.64	2,492,444	1,199,462,567.07	81,248,985.57
Somme complessive .	407,301	269,830	137,471	1,757,025	1,286,703,509.44	2,495,211	1,203,825,280.53	82,878,228.91

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (1).

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di gennaio. . . .	3,234	7,195		4,280	35,834,160.57	7,247	56,264,324.57	
Mesi precedenti	—	—		—	—	—	—	
Somme totali dell'anno in corso	3,234	7,195	476,600	4,280	35,834,160.57	7,247	56,264,324.57	3,679,559,517.91
Anni 1890-1925	1,358,826	878,265		2,131,916	6,699.373,759.76	717,371	2,667,722,921.59	
Somme complessive .	1,362,060	885,460		2,136,196	6,735,207,920.33	724,618	2,723,987,246.16	

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di gennaio	132
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	132
Anni 1909-1925	4,701,145
Somma complessiva . . .	4,701,277

Rimasti in corso N. 163,144

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di gennaio.	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1925	8,643,737.31
Somma complessiva . . .	8,643,737.31

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *del movimento dei buoni fruttiferi postali a tutto il mese di aprile 1926 (Dati provvisori)*

Buoni in Lire Italiane.

	QUANTITÀ DEI BUONI								MOVIMENTO DEL CAPITALE		
	Emessi				Pagati						
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare
Mese di aprile	16,162	11,575	27,793	4,897	8,161	6,566	14,425	1,392	59,681,700 —	25,484,100 —	34,197,600 —
Mesi precedenti	52,956	38,009	88,886	14,473	21,258	17,871	41,282	3,406	185,551,100 —	69,373,300 —	116,177,800 —
Somme totali dell'anno in corso	69,118	49,584	116,679	19,370	29,419	24,437	55,707	4,798	245,232,800 —	94,857,400 —	150,375,400 —
Anno 1925	152,846	146,320	377,570	18,473	34,300	29,611	66,635	1,943	558,379,600 —	94,585,500 —	463,794,100 —
Somme complessive	221,964	195,904	494,249	37,843	63,719	54,048	122,342	6,741	803,612,400 —	189,442,900 —	614,169,500 —

	CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di aprile	306,017 —	306,017 —	—	34,197,600 —
Mesi precedenti	2,463,051.90	664,974.70	1,798,077.20	117,975,877.20
Somme totali dell'anno in corso	2,769,068.90	970,991.70	1,798,077.20	152,173,477.20
Anno 1925	4,276,647.40	504,858.20	3,771,789.20	467,565,889.20
Somme complessive	7,045,716.30	1,475,849.90	5,569,866.40	619,739,366.40

Buoni in Lire Sterline (taglio fisso 5 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di aprile	36	—	180 —	—	180 —	—	—	—	180.00,0
Mesi precedenti	113	91	565 —	455 —	110 —	10.18,2	1.17,6	9.00,8	119.00,8
Somme totali dell'anno in corso	149	91	745 —	455 —	290 —	10.18,2	1.17,6	9.00,8	299.00,8
Anno 1925	797	2	3,985 —	10 —	3.975 —	13.18,6	1,0	13.17.6	3988.17,6
Somme complessive	946	93	4,730 —	465 —	4,265 —	24.16,8	1.18,6	22.18,2	4287.18,2

Buoni in Dollari (taglio fisso 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di aprile	21	93	2,100 —	9,300 —		130.30	130.30	—	
Mesi precedenti	159	82	15,900 —	8,200 —	500 —	192.90	49 —	143.90	643.90
Somme totali dell'anno in corso	180	175	18,000 —	17,500 —		323.20	179.30	143.90	
Anno 1925	549	64	54,900 —	6,400 —	48,500 —	180.50	13.50	167 —	48,667 —
Somme complessive. . .	729	239	72,900 —	23,900 —	49,000 —	503.70	192.80	310.90	40,310.90

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 31 maggio 1926, in Lentella, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 6 giugno 1926, in Creazzo, provincia di Vicenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 129

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	80 07	Belgio	82 25
Londra	134 283	Olanda	11 108
Svizzera	533 53	Pesos oro (argentino)	25 58
Spagna	433 50	Pesos carta (argent.)	11 25
Berlino	6 54	New-York.	27 584
Vienna	3 91	Belgrado	49 25
Praga	81 75	Budapest	0 039
Romania	10 50	Russia (cervonetz) .	141 55
Dollaro canadese . .	27 58	Norvegia	6 205
Albania	5 33	Oro	532 24

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	69 675
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	93 325
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie .	68 95

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di 16 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Vista la legge n. 814 in data 11 giugno 1922, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1924, che approva le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente nel corpo sanitario militare marittimo;
Visto il R. decreto-legge n. 363 in data 31 marzo 1925, circa provvedimenti economici a favore dei personali civili e militari dipendenti dallo Stato;
Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 16 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 aprile 1926.

p. *Il Ministro:* SIRIANNI.

Notificazione di concorso per la nomina di 16 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami alla nomina di 16 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della marina il 2 agosto 1926, e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto ministeriale in data 1° novembre 1924.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso:

1° I tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina;

2° I tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito;

3° I medici civili che non avranno superato l'età di 30 anni alla data di chiusura del concorso (cioè: 1° luglio 1926).

Art. 4.

Gli esaminandi saranno classificati separatamente a seconda della loro provenienza e la nomina sarà conferita prima ai risultati idonei tra gli ufficiali medici di complemento della Regia marina, poi agli idonei tra gli ufficiali di complemento del Regio esercito ed infine agli idonei tra i medici civili.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500 computandosi in questo gli anni di studio in base all'art. 15 del R. decreto n. 1637, del 18 dicembre 1922, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'indennità caro-viveri.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 1° luglio 1926, la domanda in carta da bollo da L. 3 con la firma e l'indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; se conseguito oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato agli effetti dell'abilitazione dell'esercizio professionale;

b) copia dell'atto di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale competente);

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero debitamente legalizzato;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

g) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

h) stato di servizio militare per gli ufficiali di complemento della Regia marina e del Regio esercito;

i) quietanza dell'ufficio del Registro, comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

m) foglio di congedo o lo stato di servizio militare per i medici civili.

I documenti indicati alle lettere *d)*, *c)* ed *f)* dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *f)*.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reali Equipaggi, con ferma di quattro anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Gli atti di arruolamento, muniti della firma dei contraenti saranno rimessi al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari).

Art. 10.

La nomina a tenente medico sarà resa definitiva dopo l'esito favorevole dell'esperimento di 6 mesi di servizio a bordo di una regia nave. I non idonei alla vita del mare saranno prosciolti dalla ferma di 4 anni, dopo d'aver compiuto il periodo obbligatorio di leva.

Art. 11.

I vincitori del concorso assunti in servizio saranno destinati a Napoli per un periodo di circa tre mesi, durante i quali dovranno eseguire un corso accelerato d'insegnamento (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), presso quella R. Scuola di sanità militare marittima.

Copie della presente notificazione con le annesse istruzioni e programmi di esame potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi (Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena) e alla Direzione dei Servizi sanitari della Regia marina di Napoli e a quella dell'infermeria di Brindisi, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari — Divisione stato giuridico e Direzione centrale di sanità militare marittima).

Art. 12.

Il candidato vincitore del concorso che prima d'aver ottenuta la nomina a tenente medico, ne faccia espressa rinuncia, può essere sostituito con altro candidato risultato idoneo, purchè sia classificato immediatamente dopo l'ultimo vincitore del concorso nella graduatoria generale ed abbia ottenuto almeno una votazione complessiva di sette decimi.

Art. 13.

Oltre il numero dei posti messi a concorso è in facoltà del Ministero di procedere nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico, alla nomina di altri concorrenti dichiarati idonei, purchè abbiano riportato almeno la votazione di cui al precedente articolo 12.

Roma, 25 aprile 1926.

p. Il Ministro:
SIRIANNI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

Il concorso per l'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo (col grado di tenente medico) risulta di prove obbligatorie specificate nell'annesso programma e di prove facoltative, distinte, queste ultime, in titoli speciali di carriera e di pubblicazioni originali scientifiche.

Art. 2.

Nessuno potrà essere ammesso a prove facoltative, se prima non abbia conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie e se non ne abbia fatto specifica richiesta nella domanda per l'ammissione al concorso, accompagnandola, nel caso dei *titoli di carriera*, dei relativi documenti *autentici* con speciale elenco particolareggiato, e, nel caso dei *titoli scientifici*, con cinque copie di ciascuna pubblicazione (NON DATTILOGRAFATE).

Art. 3.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione di concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Nella stessa seduta o nella successiva il presidente della Commissione designerà uno dei candidati tra quelli risultati fisicamente idonei, il quale procederà al sorteggio, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a ciascuna prova. La lista sorteggiata resterà affissa fuori la sala delle sedute per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma agli esaminandi, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, si assentassero da qualche prova, perderebbero il diritto al concorso.

Poscia la Commissione, in seduta privata, prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal Presidente saranno prestabiliti i relatori dei *titoli scientifici*, dei quali sarà distribuita una copia per ciascun esaminatore.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti della Commissione.

Art. 4.

Gli esami, sia obbligatori che facoltativi, sono pubblici, nel senso che, fatta eccezione dei pochi esaminandi da tenersi appartati in attesa di essere chiamati alla prova, sarà permesso a chiunque di assistervi.

Art. 5.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che perciò dovranno precedere le prove facoltative; le quali concorreranno con le prime, però in grado minore (art. 10), solo per stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei.

Art. 6.

Le prove obbligatorie sono quattro, così distinte:

due prove pratiche sull'ammalato *propedeutica di clinica medica* e *propedeutica di clinica chirurgica;*

due prove pratiche sul cadavere: *preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche* e *operazioni di urgenza*

Le prove pratiche si svolgeranno secondo l'ordine che, giorno per giorno, stabilirà il Presidente della Commissione.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta d'esame, licenziati i presenti, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese, ciascun componente la Commissione dispone di 20 punti, vale a dire da 0 a 9 pei non riusciti idonei, e da 10 a 20 pei riusciti idonei.

Prima di procedere alle votazioni, ciascuno dei votanti ha facoltà di esporre obbiettivamente quegli apprezzamenti e quei rilievi, che credesse dover fare sulla prova della quale si giudica. Indi, ciascuno, in ordine inverso di grado e di anzianità, darà il proprio voto, ed il punto di merito dovrà essere sempre in armonia col risultato della votazione segreta, sia questo ad unanimità, ovvero solo a maggioranza.

Compiute le votazioni di tutti gli esaminandi in una stessa prova, l'elenco dei dichiarati idonei, col punto di merito da ciascuno riportato, sarà affisso fuori la sala delle sedute.

Art. 8.

I candidati caduti in una prova perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta

A questi, ai dichiarati fisicamente inabili al servizio militare marittimo, ed a quelli che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso saranno, contro ricevuta, restituiti immediatamente i titoli e i documenti trasmessi.

Art. 9.

Ultimate le prove obbligatorie, si procederà alle prove facoltative per titoli.

Il valore dei titoli sarà giudicato dalla Commissione riunita in una o più sedute; nelle quali saranno presi in esame prima i titoli di carriera, poi i titoli scientifici:

a) *Titoli speciali di carriera sono*: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi d'istruzione, e, fra essi, avranno maggiore valore quelli rilasciati dalle Scuole od Istituti di sanità marittima e coloniale presso le Regie università, i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati, o di tirocini pratici compiuti; gli attestati circa l'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato;

b) *Titoli scientifici* sono i lavori originali a stampa, e si terrà conto soltanto di quelli sperimentali, o di osservazione clinica: su tali lavori la Commissione, prima di pronunziarsi, sentirà i relatori nominati dal Presidente fin dalla prima seduta.

Art. 10.

Le votazioni per prove facoltative saranno fatte distintamente sui *titoli speciali di carriera*, e sui *titoli scientifici*.

La votazione pel *merito* procederà nel modo seguente: in ciascuna delle due votazioni sui *titoli*, ogni esaminatore dispone da 1 a 10 punti, e la somma dei punti, in esse ottenuti, sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie.

Art. 11.

Al termine delle prove facoltative, dalla Commissione ministeriale sarà compilato il prospetto generale riepilogativo delle votazioni palesi con la classificazione, per ordine di merito, dei riusciti idonei, come risulterà dal computo fatto dei punti secondo le anzidette norme, tenendo presente che, a parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

a) dall'anzianità di grado che il candidato riveste nella Regia marina e nel Regio esercito;

b) dall'anzianità di laurea.

La graduatoria sarà quindi affissa fuori la sala degli esami ed in essa, accanto a ciascun nome, sarà riportata la somma dei punti ottenuti nelle prove obbligatorie, quelli di merito delle prove facoltative e quindi il risultato definitivo.

Art. 12.

Il Presidente della Commissione d'esame rimetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° - i processi verbali delle sedute coi relativi stati delle singole votazioni, e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei riusciti idonei;

2° - le relazioni cliniche;

3° - i titoli speciali di carriera;

4° - i titoli scientifici originali;

5° - gli incartamenti personali dei candidati a corredo delle domande di ammissione, unendo ad essi anche i certificati riguardanti gli aspiranti non dichiarti idonei alla visita medica;

6° - le ricevute di quei candidati, che abbiano ritirato i loro documenti e titoli, nonchè le dichiarazioni di quelli che spontaneamente si siano ritirati dal concorso.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1° - Prove obbligatorie. Prove pratiche sull'ammalato.

Propedeutica di clinica medica e chirurgica.

Per le due prove di propedeutica di clinica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione, dopo aver provveduto ad appartare in apposita stanza gli esaminandi, in modo che sia loro impossibile di comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia, a seconda la prova di cui trattasi, potendo in questi ultimi comprendere anche un caso speciale di oftalmoiatria, di otorinolaringoiatria o di dermosifilografia e, stabilitene le diagnosi, che saranno registrate nel processo verbale, determinerà:

1° - il numero dei candidati da essere esaminati nella seduta;

2° - il tempo che dovrà essere concesso a ciascuno di essi per l'esame dell'ammalato.

Quindi il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei due ammalati prescelti, sul quale, licenziato l'altro ammalato, egli pel primo e, consecutivamente per ordine, tutti i rimanenti candidati, trattenuti per tale seduta, saranno chiamati alla prova.

Ciascuna prova di propedeutica risulta di tre parti:

L'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, *metodo* e *precisione di osservazione*: egli potrà, durante l'esame dell'ammalato, prendere qualche appunto; gli è però assolutamente proibito d'informarsi del nome, dell'ospedale o dell'infermeria cui appartiene l'infermo, delle cure sperimentate, o che stia praticando per la malattia in atto. Potrà richiedere di prendere visione della curva termica,

delle radiografie, dei risultati delle analisi chimiche, microscopiche e batterioscopiche che fossero state praticate pel caso in esame.

La Commissione, nella votazione terrà conto dell'utilità o meno delle richieste; come pure delle domande oziose rivolte all'ammalato, o delle indagini superflue su questo praticate.

2ª - Discussione clinica (durata massima 15').

Il candidato dopo l'esame dell'ammalato, esporrà a voce quanto gli è riuscito di raccogliere intorno all'anamnesi, allo stato attuale ai fatti anormali rilevati; formulerà la diagnosi e prescriverà la cura, che riterrebbe necessaria, indicando le relative formule terapeutiche.

L'esaminando dovrà rispondere al Presidente ed a chiunque degli altri membri della Commissione, che ne sia stato autorizzato, su tutto quello che ha attinenza con l'esame dell'ammalato da lui fatto, con la diagnosi e con la cura prescritta.

3ª - Relazione scritta (durata massima 30').

Il candidato, prendendo occasione dal caso clinico osservato esporrà con una breve relazione, le conoscenze di patologia speciale medica o chirurgica da lui possedute. Ciò allo scopo di fornire alla Commissione un concetto adeguato e coscienzioso sulla sua cultura professionale.

La relazione sarà firmata dal candidato stesso e consegnata alla Commissione, la quale procederà alla votazione, tenendo conto del complesso della prova e specialmente del procedimento seguito nell'esame dell'ammalato.

1ª Prova pratica sul cadavere.

Preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche.

Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commissione secondo l'importanza della regione), sono le seguenti:

1° Topografia cranio-cerebrale;
2° Regione mediana del collo sopra e sotto ioidea;
3° Regione carotidea;
4° Regione sopra e sotto-clavicolare;
5° Regione ascellare;
6° Regione anteriore e posteriore del gomito;
7° Regione anteriore dell'avambraccio e della mano;
8° Regione sterno-condro-costale;
9° Regione addominale anteriore;
10° Regione inguino-crurale;
11° Regione perineale;
12° Regione crurale o femorale anteriore;
13° Regione glutea;
14° Regione poplitea;
15° Regione anteriore del ginocchio;
16° Regione antero-esterna della gamba;
17° Regione posteriore della gamba e plantare;
18° Preparazione del plesso cervicale;
19° Preparazione del plesso brachiale;
20° Preparazione del nervo sciatico e delle sue principali diramazioni.

Nella sala incisoria sarà, volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli segnati nel programma ed eseguirà la preparazione sorteggiata, libero di servirsi dei ferri propri, o di quelli della sala incisoria.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Appena l'esaminando avrà esaurito il tempo che gli è stato assegnato deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15' per fare la dimostrazione del lavoro compiuto In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti, la funzione, ed infine esporrà le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata, l'utilità e la ragione anatomica di alcuni precetti chirurgici ad esse inerenti.

Quando l'esaminando avrà fatta la dimostrazione del lavoro compiuto, con l'autorizzazione del Presidente, gli si potrà rivolgere qualche domanda, sempre relativa all'anatomia ed alla chirurgia della regione preparata.

2ª Prova pratica sul cadavere.

Operazioni d'urgenza.

Le operazioni di urgenza (da compiersi nel tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1ª Amputazione di un segmento d'arto (a scelta della Commissione);
2ª Disarticolazione sulla mano o sul piede (a scelta della Commissione);
3ª Allacciatura della carotide primitiva o della suclavia, ovvero della femorale (a scelta della Commissione);
4ª Cateterismo uretrale e cistotomia soprapubica;
5ª Toracentesi e costotomia;
6ª Paracentesi addominale e laparatomia per ferita od occlusione intestinale;
7ª Zaffamento delle fosse nasali e tracheotomia;
8ª Sutura di nervi e di tendini;
9ª Puntura della vescica e puntura della rachide. Ernia inguinale.

Regoleranno questa prova le seguenti istruzioni:

a) i candidati, convocati per l'esame, si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi (a sostenere la prova) uno per volta, mentre tutti gli altri aspetteranno, lontani da essa, il loro turno;

b) verificatisi e messi nell'urna i numeri, corrispondenti alle tesi del programma, il candidato estrarrà quella che dovrà eseguire, e passerà quindi a formarsi l'armamentario all'uopo strettamente necessario, non trascurando quant'altro potrà occorrergli per l'emostasi e per la medicatura;

c) ultimate le operazioni, la Commissione potrà rivolgere al candidato qualche domanda relativa a quanto egli ha eseguito.

Varianti al concorso per la nomina di 16 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1926, che approva la notificazione di concorso per la nomina di 16 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1926, registro 52 Marina, foglio 499;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926;

Decreta:

Si approvano, ferme restando tutte le altre condizioni, le seguenti modifiche alla notificazione di concorso per la nomina di 16 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo, oggetto del suddetto decreto Ministeriale 25 aprile 1926:

Art. 6 - lettera *d*). — Certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile, legalizzati.

I concorrenti che avessero già contratto matrimonio, dovranno comprovare di possedere una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della moglie e della prole, sul debito pubblico consolidato, ovvero su titoli garantiti dallo Stato, nella misura di L. 4500 nominali.

Art. 12. — Il candidato vincitore del concorso che prima di aver ottenuta la nomina a tenente medico, ne faccia espressa rinuncia, può essere sostituito con altro candidato risultato idoneo, purchè sia classificato immediatamente dopo l'ultimo vincitore del concorso, nella graduatoria generale.

Art. 13. — Oltre il numero dei posti messi a concorso, è in facoltà del Ministero di procedere, nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico, alla nomina di altri concorrenti dichiarati idonei, e classificati immediatamente dopo l'ultimo vincitore del concorso nella graduatoria generale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.